



Municipalità 10

Bagnoli - Fuorigrotta

REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE E L'USO DEL PARCO MUNICIPALE "CIARAVOLO" E DELLE
RELATIVE AREE ATTREZZATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI E/O
LUDICO-SPORTIVE**

Approvato con deliberazione C. M. n. 4 in data 23-06-2024.

INDICE

CAPITOLO I - PREMESSE

- Art. 1 - Obiettivi
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Oggetto e disciplina
- Art. 4 - Norme generali di comportamento
- Art. 5 - Forme di gestione ed uso del Parco

CAPITOLO II - GESTIONE DIRETTA

- Art. 6 – Assegnazioni in uso
- Art. 7 – Tipologia delle assegnazioni in uso
- Art. 8 – Assegnazioni annuali
- Art. 9 – Assegnazioni temporanee
- Art.10 – Obblighi dell'assegnatario
- Art. 11 – Risarcimento dei danni
- Art. 12 – Copertura assicurativa
- Art. 13 – Installazione di particolari impianti e attrezzature
- Art. 14 – Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso personale
- Art. 15 – Manutenzione del Parco
- Art. 16 – Sospensione, Revoca e Decadenza dell'assegnazione in uso
- Art. 17 – Recesso ed eventuale subentro

CAPITOLO III - GESTIONE A TERZI

- Art. 18 – Concessione in gestione
- Art. 19 – Procedura per la concessione in gestione
- Art. 20 - Soggetti
- Art. 21 – Formalizzazione della Concessione
- Art. 22 – Durata della concessione
- Art. 23 – Obblighi del concessionario
- Art. 24 – Risarcimento danni
- Art. 25 – Copertura assicurativa
- Art. 26 – Installazioni di particolari impianti e attrezzature
- Art. 27 – Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso personale
- Art. 28 – Manutenzione del Parco
- Art. 29 - Sospensione, Revoca e Decadenza della concessione in gestione
- Art. 30 - Recesso ed eventuale subentro
- Art. 31 - Vigilanza e controllo

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 - Disposizioni finali

CAPITOLO I - PREMESSE

Art. 1 - Obiettivi

La Municipalità 10, ha il fine di perseguire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. promuovere la funzione ricreativa, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita sociale;
- b. la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie ed educative per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere;
- c. la promozione del territorio come centro d'incontro, di aggregazione e di interscambio culturale dell'associazionismo sportivo, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
- d. l'affidamento della gestione e/o l'uso degli "spazi adibiti alla pratica di attività ludico-sportiva anche se inseriti in parchi o aree attrezzate a verde", privi di rilevanza economica, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l'accesso pubblico.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per *Amministrazione comunale* il Comune di Napoli;
- per *Municipalità* la 10^a Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta;
- per "*Parco*", il Parco Ciaravolo e relative aree attrezzate, comprensivo di tutte le pertinenze, destinato alla pratica di attività ludico-sportive e sociali;
- per *attività ludico-sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva, svolta a livello non competitivo, amatoriale, ricreativo, formativo, educativo;
- per *assegnatario* il soggetto autorizzato al solo uso del Parco e/o di singole aree che lo compongono;
- per *concessionario* il soggetto autorizzato alla gestione ed uso diretto Parco e/o di singole aree che lo compongono.

Art. 3 - Oggetto e disciplina

Il presente regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore, ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo e della gestione del **Parco Ciaravolo** quale area a verde attrezzata adibita alla pratica di attività sociale e ludico-sportiva, privo di rilevanza economica (come da classificazione contenuta nella D.G.C. n.275 del 20/04/2016) di proprietà comunale, ricadente nel territorio della Municipalità 10.

Il Parco Ciaravolo, è situato nel Quartiere Fuorigrotta, tra Via Scognamiglio e Via V. Ciaravolo e si estende su una superficie di circa 3.000 mq. E' composto da ampie aiuole a prato, da un viale pavimentato con mattoni pieni, e da una serie di viali laterali e centrali in tappetino bituminoso. Nel parco vi è un campo di bocce, un'area di pattinaggio, un'area ludica e un campo di calcetto. L'intera area risulta delimitata da una recinzione in muratura

con sovrastante inferriata. Al Parco si accede da Via V. Ciaravolo e da Via Scognamiglio a mezzo di appositi cancelli.

Il Parco è fruibile dalla generalità dei cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Nello specifico, in osservanza delle Ordinanze Sindacali n° 248 del 10/01/1997 e n° 276 del 30/04/2003, il Parco Ciaravolo sarà aperto al pubblico secondo i seguenti orari:

dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dal 1° Marzo al 31 Marzo;

dalle ore 07.00 alle ore 19.30 dal 1° Aprile al 30 Giugno;

dalle ore 07.00 alle ore 20.30 dal 1° Luglio al 31 Agosto;

dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dal 1° Settembre al 30 Settembre;

dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dal 1° Ottobre al 31 Ottobre;

dalle ore 07.00 alle ore 16.30 dal 1° Novembre al 28 Febbraio.

L'accesso al pubblico non sarà consentito negli ultimi trenta minuti di apertura.

All'interno del Parco Ciaravolo è consentito svolgere attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e/o i manufatti presenti nel parco, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area che costituisce lo stesso.

L'assegnazione in uso dell'area a verde attrezzata, come definita nei successivi capitoli del presente Regolamento, non potrà comportare inibizioni dell'uso dell'area medesima da parte del pubblico.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno lo scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore e di evitare comportamenti con esso contrastanti o comunque incompatibili.

Art. 4 – Norme generali di comportamento

Nelle aree del Parco Ciaravolo, salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è vietato:

- a. danneggiare alberi, piante e fiori;
- b. cogliere fiori o prelevare alcunché;
- b-bis. piantare qualsiasi specie di fiore e/o pianta senza il parere dell'Amministrazione comunale;
- c. arrampicarsi sugli alberi;
- d. calpestare le aiuole fiorite;
- e. manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura;
- f. deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- g. il gioco del pallone al di fuori degli spazi appositamente attrezzati (campetto di calcio);

- h. l'accesso a biciclette e qualsiasi veicolo a motore;
- i. introdurre animali. I cani possono essere introdotti solo se al guinzaglio, con museruola e previa esibizione da parte del proprietario del sistema di raccolta degli escrementi;
- l. l'uso dell'acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per uso igienico personale;
- m. accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi;
- n. l'uso di fuochi artificiali;
- o. produrre rumori molesti;
- p. l'accesso ai bambini di età inferiore a 10 anni se non accompagnati da un adulto.

Nelle medesime aree è, altresì, vietato:

- a. tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico ed al buon costume;
- b. campeggiare e pernottare;
- c. gettare a terra rifiuti di ogni genere. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori;
- d. l'accatastamento di materiali di alcun genere.

Ad ogni buon conto, ogni visitatore ha il dovere di comportarsi civilmente, senza arrecare danni al patrimonio comune.

Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni arrecati.

Art. 5 - Forme di gestione ed uso del Parco

Il Parco Ciaravolo e le relative aree attrezzate che lo compongono è stato assegnato alla Municipalità 10 con Disposizione Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 123 del 10.10.2008, in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.9.2005; lo stesso costituisce parte integrante del patrimonio indisponibile del Comune di Napoli.

La gestione del Parco può svolgersi in forma diretta o in forma indiretta e non può perseguire finalità di lucro, deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

La gestione diretta viene svolta dall'Amministrazione Comunale, qualora disponga di personale preposto a tale scopo (vedi Capitolo II);

La gestione indiretta, può svolgersi attraverso una procedura di affidamento a terzi, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente regolamento (vedi Capitolo III).

CAPITOLO II - GESTIONE DIRETTA

Art. 6 - Assegnazione in uso

Qualora il Parco sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, lo stesso potrà essere dato in assegnazione in uso a titolo gratuito, nell'ambito delle disponibilità dell'Ente in favore dei seguenti soggetti:

- a. Associazioni sportive, culturali, di promozione sociale, ricreative e del tempo libero, senza scopo di lucro;
- b. Enti religiosi civilmente riconosciuti;
- c. Istituti scolastici;
- c. Gruppi di cittadini o singoli.

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione anche altri soggetti riuniti che abbiano conferito mandato con rappresentanza all'Istituto o Associazione proponente, detta *Capogruppo* "capogruppo", con cui verrà sottoscritta la convenzione e con cui l'Amministrazione comunale avrà rapporti gestionali esclusivi.

Le assegnazioni in uso possono avere ad oggetto il Parco nel suo complesso e/o singole aree dello stesso (campo di bocce, area di pattinaggio, area ludica e campo di calcetto, come descritto nell'art. art. 3, comma 2 del presente Regolamento).

In ogni caso, la Municipalità si riserva la facoltà di utilizzo del Parco e delle relative aree attrezzate per manifestazioni e/o eventi da realizzarsi al suo interno anche durante il periodo di assegnazione, dandone il giusto preavviso all'assegnatario.

L'assegnazione in uso del Parco si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trova.

Art. 7 - Tipologia delle assegnazioni in uso

Il Parco è fruibile mediante assegnazioni in uso annuali o mediante assegnazioni in uso temporanee.

Non potranno, in ogni caso, essere rilasciate assegnazioni superiori ad un periodo di un anno.

Le assegnazioni annuali vengono autorizzate nei modi di cui al successivo art. 8.

Le assegnazioni temporanee vengono autorizzate per gli spazi orari che risultano disponibili a seguito delle assegnazioni annuali. La programmazione delle assegnazioni annuali è dunque prioritaria rispetto al rilascio delle assegnazioni temporanee. Queste ultime rivestono carattere residuale, utilizzando gli ambiti di disponibilità che non sono oggetto delle assegnazioni annuali.

Art. 8 - Assegnazioni annuali

Le domande per le assegnazioni annuali, redatte sull'apposito modello disponibile presso la Municipalità, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

Alle domande dovranno essere allegati:

1. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto proponente o del suo legale rappresentante;
2. atto costitutivo e/o statuto e/o atto equipollente da cui risultino i poteri del rappresentante legale del soggetto partecipante;
3. relazione dettagliata del programma e delle finalità per le quali viene richiesta l'assegnazione in uso;

4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la regolarità contributiva (programma 100);
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'assenza di procedimenti a carico ostativi ai fini dell'assegnazione in uso;
6. eventuali proposte di valorizzazione dell'area a verde attrezzata e di promozione delle attività sociali e/o ludico-sportive in essa realizzabili.

Coloro che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale, non potranno produrre alcuna istanza per l'utilizzo del Parco, a meno che l'Amministrazione stessa non abbia accordato formalmente l'estinzione della morosità.

Per le domande che perverranno carenti della documentazione richiesta, la Municipalità concederà un termine, non superiore a 30 giorni, per consentire l'integrazione della documentazione; decorso inutilmente detto termine, la domanda sarà ritenuta irricevibile.

Art. 9 - Assegnazioni temporanee

Può essere autorizzata la temporanea assegnazione in uso del Parco, previa presentazione di giustificata domanda e compatibilmente con i calendari predisposti per la fruizione dello stesso.

A seguito dell'esame favorevole dell'istanza la Municipalità rilascia apposita autorizzazione.

La domanda per assegnazione temporanea, redatta sull'apposito modello disponibile presso la Municipalità e corredata da fotocopia di valido documento di riconoscimento, deve contenere:

1. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e delle finalità per le quali viene richiesto l'uso dell'area a verde attrezzata;
2. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
3. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta.

Art.10 – Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari che utilizzano gli impianti di cui al presente Regolamento sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo del Parco in modo da evitare qualsiasi danno ai terzi ovvero al patrimonio comunale.

La Municipalità consente agli assegnatari l'uso del Parco nello stato di fatto in cui si trova.

I concessionari sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo degli spazi, dei locali e degli attrezzi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi e/o al Parco e alle relative attrezzature di proprietà comunale.

A seconda del tipo di assegnazione in uso del Parco, la Municipalità si riserva la facoltà di stabilire le opportune prescrizioni che l'assegnatario sarà tenuto a rispettare.

Gli assegnatari devono utilizzare il Parco direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata l'autorizzazione. E' vietata, pertanto, ogni forma di sub-ingresso nell'uso dell'area, pena la decadenza immediata dell'assegnazione.

È vietato loro accedere al Parco con automezzi, motocicli o qualsiasi altro veicolo se non espressamente autorizzato dal Servizio municipale competente.

Art. 11 – Risarcimento dei danni

Gli assegnatari rispondono nei confronti della Municipalità per qualsiasi danno causato a persone o cose da parte dei fruitori del Parco nell'ambito delle attività previste nell'assegnazione d'uso.

Gli assegnatari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata ed indenne la Municipalità da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che dovessero essere causati a persone o cose in dipendenza ovvero in relazione all'assegnazione in uso del Parco e delle relative attrezzature.

Art. 12 – Copertura assicurativa

L'uso del Parco si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sociali e/o ludico-sportive, con espressa esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale.

Gli assegnatari sono obbligati a provvedere alla copertura assicurativa dei propri fruitori del Parco, nell'ambito del programma delle attività previste nell'assegnazione d'uso, al fine di sollevare la Municipalità da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire.

Art. 13 – Installazione di particolari impianti e attrezzature

Per gli incontri e le manifestazioni che richiedono l'installazione di particolari impianti e/o attrezzature, l'assegnatario è tenuto a provvedere a sua cura e spese all'acquisizione ed alla sistemazione di quanto necessario, previa autorizzazione del competente Servizio municipale e, se del caso, previo parere della Commissione provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese dell'assegnatario medesimo.

Il montaggio e lo smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità del Parco per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

Art. 14 – Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso personale

Gli assegnatari che depositano nel Parco, anche temporaneamente, attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sociali e/o ludico-sportive, lo faranno a proprio rischio e pericolo.

Pertanto, la Municipalità non potrà essere chiamata a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che potrebbero eventualmente verificarsi.

Art. 15 -Manutenzione del Parco

Nell'ambito della gestione diretta, la manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco è a carico della Municipalità.

Art. 16 - Sospensione, Revoca e Decadenza dell'assegnazione in uso

L'assegnazione in uso può essere sospesa:

- a. per sopravvenute esigenze manutentive che pregiudichino l'utilizzo del Parco;
- b. per avverse condizioni climatiche che non consentano lo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
- c. per qualsiasi altra sopravvenuta causa di forza maggiore che rendesse il Parco oggetto del provvedimento di fatto inagibile.

Nei suddetti casi, il beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero delle eventuali disposizioni integrative che la Municipalità riterrà emanare, nonché in caso di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso del Parco, la Municipalità revoca l'assegnazione in uso, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità, per il medesimo, di richiedere alcun indennizzo.

La Municipalità si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'assegnazione in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla l'assegnatario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

L'assegnazione in uso decade nei seguenti casi:

- a. uso difforme e/o utilizzo improprio del Parco e delle relative attrezzature;
- b. inosservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 17 – Recesso ed eventuale subentro

L'assegnatario può richiedere il recesso anticipato del rapporto di assegnazione in uso dandone preavviso alla Municipalità.

Nei casi di recesso dal rapporto di assegnazione per cause dipendenti dall'assegnatario, la Municipalità, al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'area attrezzata, può assegnare in uso gli spazi che si sono resi disponibili ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

CAPITOLO III - GESTIONE A TERZI

Art. 18 – Concessione in gestione

La Municipalità valuta l'opportunità di concedere la gestione del Parco a soggetti terzi, nei casi in cui gli oneri per la gestione diretta e per i servizi necessari siano tali da non riuscire ad assicurarne la fruibilità, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Nessun canone è posto a carico del soggetto affidatario per la concessione in gestione del Parco.

Le spese di funzionamento del Parco (energia elettrica, fornitura idrica, straordinaria manutenzione, ecc.) sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Non è consentita la sub-concessione. La violazione di tale divieto, comporterà l'immediata decadenza dell'affidamento.

Art. 19 – Procedura per la concessione in gestione

La Municipalità pubblicizza l'intenzione di affidare a terzi la gestione del Parco attraverso un Avviso pubblico ed ogni altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato apposita istanza, il tutto secondo le modalità e nei termini indicati nel medesimo Avviso pubblico.

La Municipalità provvede alla nomina di apposita Commissione per la valutazione delle istanze pervenute.

A completamento delle operazioni di selezione sarà stilata una graduatoria, la cui pubblicizzazione sarà garantita tramite affissione all'Albo Pretorio e presso gli uffici del competente Servizio municipale, nonché sul sito web del Comune di Napoli.

Il concessionario verrà individuato tenendo conto dei criteri specificamente indicati nell'apposito avviso pubblico.

Con la gestione convenzionata del Parco, la Municipalità conserva le funzioni di indirizzo e di controllo.

Art. 20 - Soggetti

L'affidamento del Parco può essere concesso in gestione a soggetti terzi, a titolo gratuito, quali:

- a. Associazioni sportive, culturali, di promozione sociale, ricreative e del tempo libero, senza scopo di lucro;
- b. Istituti Religiosi;
- c. Gruppi di cittadini o singoli.

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione anche altri soggetti riuniti che abbiano conferito mandato con rappresentanza all'Istituto o Associazione proponente, detta "capogruppo", con cui verrà sottoscritta la convenzione e con cui l'Amministrazione comunale avrà rapporti gestionali esclusivi.

Art. 21 – Formalizzazione della Concessione

La concessione in gestione è regolata da una apposita Convenzione di gestione, sottoscritta tra le parti e recante i seguenti contenuti minimi:

- a. identificazione del soggetto concessionario, dell'area attrezzata e dell'oggetto della concessione;
- b. durata della concessione;
- c. promozione sociale nel territorio e ottimizzazione nell'utilizzo dell'area;
- d. programma e modalità di attuazione delle attività di sorveglianza, custodia e pulizia dell'area verde attrezzata;

e. programma delle attività ricreative e ludico-motorie che si intende svolgere.

Il contenuto delle convenzioni sarà integrato da quanto previsto nell'Avviso Pubblico.

Art. 22 – Durata della concessione

La concessione per la gestione del Parco non può avere una durata superiore ad un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

La durata della Convenzione può essere rinnovata per un ulteriore anno, a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi alla Municipalità, almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione.

La Municipalità si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della stessa.

Art. 23 – Obblighi del concessionario

La Municipalità consente ai concessionari l'uso del Parco nello stato di fatto in cui si trova.

I concessionari sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo degli spazi, dei locali e degli attrezzi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi e/o al Parco e alle relative attrezzature di proprietà comunale.

Per l'utilizzo del Parco è fatto divieto richiedere o pretendere contributi economici dai partecipanti alle attività oggetto di Convenzione.

I soggetti concessionari prendono in consegna il Parco impegnandosi, a titolo gratuito ad assicurarne:

- a. la gestione, la custodia, la sorveglianza e la pulizia;
- b. il conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- c. la tutela igienica e la pulizia delle attrezzature,
- d. lo sfalcio periodico dei prati, la cura e la sistemazione dei cespugli e delle siepi, l'annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area.

Il concessionario è tenuto, altresì, all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento o al corretto svolgimento delle attività.

Il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

Qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dalla Municipalità.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi previsti nell'apposita Convenzione devono essere tempestivamente comunicati alla Municipalità onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

Il Parco deve essere conservato nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso del Parco e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

Il soggetto concessionario è tenuto a consentire ogni intervento di manutenzione o di rifacimento si rendesse necessario.

Art. 24 - Risarcimento danni

Il concessionario del parco risponde nei confronti della Municipalità per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose durante la durata dell'affidamento.

Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne la Municipalità da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che dovessero essere causati a persone o cose in dipendenza ovvero in relazione alla concessione in gestione del Parco e delle relative attrezzature.

Art. 25 - Copertura assicurativa

L'uso e la gestione del Parco si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sociali e/o ludico - sportive, con espressa esclusione di ogni responsabilità a carico della Municipalità e/o dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla copertura assicurativa dei fruitori del parco nell'ambito del programma delle attività previste nella Concessione, al fine di sollevare la Municipalità da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire.

Il concessionario stesso sarà tenuto a produrre, all'atto della Concessione, copia della polizza sottoscritta, ovvero a rimettere specifica dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

Art. 26 - Installazione di particolari impianti e attrezzature

Per gli incontri e le manifestazioni che richiedono l'installazione di particolari impianti e/o attrezzature, il concessionario è tenuto a provvedere a sua cura e spese all'acquisizione ed alla sistemazione di quanto necessario, previa autorizzazione del competente Servizio municipale e, se del caso, previo parere della Commissione provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese dell'assegnatario medesimo.

Il montaggio e lo smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità del Parco per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

Art. 27 – Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso personale

Il Concessionario che deposita nel Parco, anche temporaneamente, attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sociali e/o ludico-sportive, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Pertanto, la Municipalità non potrà essere chiamata a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che potrebbero eventualmente verificarsi.

Art. 28 – Manutenzione del Parco

La pulizia e la cura del Parco sono a carico del concessionario, così come specificato nell'art. 23 del presente Regolamento .

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto stabilito con l'apposita Convenzione.

Art. 29 - Sospensione, Revoca e Decadenza della concessione in gestione

La concessione in gestione può essere sospesa:

- a. per sopravvenute esigenze manutentive che pregiudichino l'agibilità del Parco;
- b. per avverse condizioni climatiche che non consentano lo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
- c. per qualsiasi altra sopravvenuta causa di forza maggiore che rendesse il Parco o le relative attrezzature oggetto del provvedimento di fatto inagibili.

Nei suddetti casi, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Per gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero delle eventuali disposizioni integrative che la Municipalità riterrà emanare, nonchè in caso di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso del parco, la Municipalità revoca la concessione in gestione, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità, per il medesimo, di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

La Municipalità si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la Concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

La Concessione decade nei seguenti casi:

- a. uso difforme e/o utilizzo improprio del Parco e delle relative attrezzature;
- b. inosservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 30 - Recesso ed eventuale subentro

Il concessionario può richiedere il recesso anticipato del rapporto di affidamento dandone un congruo preavviso alla Municipalità.

Nei casi di recesso dal rapporto di affidamento per cause dipendenti dal concessionario, la Municipalità, al fine di assicurare la continuità di utilizzo del Parco, può affidare lo stesso ad altri soggetti che risultano successivi in graduatoria.

Art. 31 - Vigilanza e controllo

La direzione della Municipalità avrà cura di vigilare sulla buona conservazione e sull'uso del Parco, delle attrezzature ed accessori, nonché di effettuare il controllo sulla osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché di quelle legislative in materia, ed a fornire ogni possibile assistenza.

CAPITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.